



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore sedici e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 33, comma 5, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione il Consiglio comunale.

Sono intervenuti i Signori

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
THERISOD FIRMINO	Presidente	X	
SAUDIN SHARON	Assessore	X	
BERARD LEO	Consigliere	X	
CENTOZ ANDREA	Assessore	X	
CHARRUAZ LARA	Consigliere	X	
FAUSSONE LUCA	Assessore	X	
PELLISSIER MIRCO	Consigliere	X	
SICLARI ARIANNA	Consigliere	X	
VALLET MATHIEU	Consigliere	X	
Totale		9	0

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lucia VAUTHIER

THERISOD FIRMINO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”* in particolare l’art. 21 in materia di competenza consiliare;
- lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 in materia di competenza consiliare;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale generale delle entrate;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13.01.2025 avente a oggetto: “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’articolo 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 744, della legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 758, della legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- 1) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 2) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- 3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 11, lettera f), del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160/2019:

- 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune

di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- 760, il quale stabilisce la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 761, per cui l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 762 per cui il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- 763 per cui il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- 765 per cui il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RILEVATO che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 05.08.2020 con cui venne approvato il nuovo regolamento comunale di disciplina dell'IMU;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravante sulle famiglie e sulle attività presenti nel territorio comunale;

VISTO lo schema sinottico seguente:

FATTISPECIE	Commi L. di bilancio	Aliquota di base	Min	Max	detrazione	Aliquota individuata	
Abitazione principale cat. catastali A1 A8 A9 e relative pertinenze	748-749	0,5%	0,0%	0,6%	200,00 €	0,50	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	750	0,1%	0,0%			0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce)	751	0,1%	0,0%	0,25%		esenti	esenti dall'anno 2022
Terreni agricoli	752	0,76%	0,0%	1,06%		esenti	Esenti in aree montane
Immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	753	0,86%	0,76%	1,06%		0.76	0,76% riservato allo Stato
Aree fabbricabili	754	0,86%	0,0%	1,06%		0,76	Eventuale, solo se si differenzia l'aliquota
Immobili diversi dai commi precedenti (altri fabbricati, aree edificabili)	754	0,86%	0,0%	1,06%		0,76	

RITENUTO di approvare le aliquote dell'imposta come segue:

- 1) 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze;
- 2) 0,5 per cento per unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della legge 160/2019 (ricoverati permanentemente in strutture), assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 11, lett. f) del regolamento comunale di disciplina dell'IMU;
- 3) 0 per cento per i **fabbricati rurali a uso strumentale**, inclusa la categoria catastale D/10, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994;
- 4) aliquota di base per gli immobili a **uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**: 0,76 per cento;
- 5) 0,76 per cento per le **aree fabbricabili**;
- 6) 0,76 per cento aliquota per i **restanti immobili**, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 756, 757 e 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, come modificati l'art. 1, comma 837 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ((legge di bilancio 2023):

- il comune può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza della quale la deliberazione è priva di efficacia;
- in mancanza di una deliberazione approvata e pubblicata nei termini di legge sul Portale del federalismo fiscale, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che:

- il Decreto del vice Ministro dell'economia e delle finanze 07/07/2023 che stabilisce, tra l'altro, le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019, stabilendo inoltre che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160/2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità prescritte.
- il dm 25/07/2023 ha modificato il principio contabile applicato allegato 4/1 al dlgs 118/2011, precisando compiti, tempi e responsabilità del processo di formazione del bilancio di previsione, puntualizzando e rafforzando le scadenze per la sua approvazione;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, mediante espressione dei pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis comma 1 della l.r. n.54/1998;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) **DI STABILIRE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2026:

- 1) 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) 0,5 per cento per unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della legge 160/2019 (ricoverati permanentemente in strutture), assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 11, lett. f) del regolamento comunale di disciplina dell'IMU;
- 3) 0 per cento per i fabbricati rurali a uso strumentale, inclusa la categoria catastale D/10, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994;
- 4) aliquota di base per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76 per cento;
- 5) 0,76 per cento per le aree fabbricabili;
- 6) 0,76 per cento aliquota per i restanti immobili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

2) **DI DARE ATTO** che:

- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 741 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;

3) **DI DARE ATTO** che le aliquote testé deliberate decorreranno dal 1° gennaio 2026;

4) **DI DARE AMPIA DIFFUSIONE** alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

5) **DI DARE ATTO** che si è provveduto all'inserimento delle aliquote di cui al precedente punto 1) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione definitiva al Portale del federalismo fiscale delle aliquote qui approvate, successivamente all'esecutività della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
THERISOD FIRMINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Rhêmes-Notre-Dame, lì

F.to